DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 14 novembre 2006.

Disposizioni urgenti in materia di sorveglianza dell'anemia infettiva degli equidi.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'art. 32 della legge 23 gennaio 1978, n. 833 e successive modifiche;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 348 del 31 dicembre 1976, relativo alla profilassi dell'anemia infettiva degli equini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243, regolamento recante attuazione della direttiva n. 90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equini di provenienza da Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva n. 92/36/CEE;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 5 maggio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 19 luglio 2006;

Considerato che a partire dal mese di aprile del 2006 fino alla fine del mese di settembre 2006, sul territorio nazionale, sono stati denunciati 17 focolai di anemia infettiva equina (AIE) che hanno coinvolto 604 soggetti di cui 5 capi clinicamente infetti, 6 deceduti per malattia ed altri positivi sierologicamente;

Considerato che per i predetti casi di anemia infettiva equina, comparsi in un periodo di tempo limitato, è probabile l'esistenza di un fattore comune di rischio tale da costituire un grave pericolo per la sanità e il benessere della popolazione animale interessata, con possibili ed imminenti ripercussioni di ordine economico per gli operatori coinvolti;

Preso atto che, nonostante con circolare n. 3 del 31 gennaio 1995 relativa alla profilassi delle malattie infettive degli equini con particolare riferimento alla sfera riproduttiva, il Ministero della sanità abbia raccomandato di proseguire l'attività di sorveglianza eseguendo almeno un test di Coggins all'anno sugli equidi appartenenti ad allevamenti, centri ippici o ippodromi, soltanto in alcune regioni tali misure sono state attuate attraverso un regolare piano di sorveglianza, determinando un aggravamento su tutto il territorio nazionale del rischio di proliferazione di casi di anemia infettiva degli equini;

Considerato che la ben nota trasmissibilità del virus, la sua forte patogenicità e notevole emivita, la stagionalità degli agenti vettori come mosche cavalline e zecche, nonché la prevalenza osservata in Italia negli ultimi anni, rendono inadeguato allo stato attuale, ai fini della sorveglianza e del controllo dell'infezione, un piano di monitoraggio della popolazione equina effettuato su base campionaria ai sensi della legislazione vigente;

Ritenuto pertanto necessario adottare misure sanitarie urgenti e straordinarie di controllo sull'intero territorio nazionale allo scopo di prevenire l'insorgere e controllare l'andamento della malattia in questione, tenuto conto, inoltre che gli equidi che svolgono attività agostinico-sportive sono soggetti a frequenti spostamenti e di breve durata al di fuori del territorio nazionale;

Ritenuto necessario adottare un piano urgente e straordinario di sorveglianza su tutti gli equidi presenti sul territorio nazionale, finalizzato ad ottenere un monitoraggio ed un quadro epidemiologico generale

Ordina:

Art. 1.

1. È resa obbligatoria, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza, l'esecuzione di controlli sierologici per l'anemia infettiva degli equidi su:

a) tutti gli equidi di età superiore ai tre mesi presenti nelle aziende di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)* del decreto ministeriale 5 maggio 2006, ad esclusione dei capi allevati unicamente per essere destinati alla macellazione;

b) tutti gli equidi di età superiore a 3 mesi, movimentati da e verso aziende di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)* del decreto ministeriale 5 maggio 2006, nonché verso aste, fiere, manifestazioni sportive e concentramenti in forma temporanea.

2. Gli esiti favorevoli dei controlli sierologici di cui al comma 1 hanno validità di mesi dodici.

3. Gli esiti, nonché la data delle singole prove diagnostiche, sono riportati dal veterinario ufficiale sul documento di identificazione o, qualora non disponibile, sul modello di cui all'allegato A.

4. Il controllo sierologico di cui al comma 1 deve essere effettuato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza su tutti gli equidi che svolgono attività sportiva o agonistica, nonché su quelli che accedono ad ippodromi, aste e manifestazioni ippico-sportive.

5. Il controllo sierologico di cui al comma 1 deve essere effettuato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza su tutti gli equidi residenti in ippodromi, centri ippici e di allenamento ed allevamenti da riproduzione che afferiscono al circuito ippico-sportivo.

6. Il controllo sierologico di cui al comma 1 non deve essere effettuato sugli animali di cui ai commi 4 e 5 se sottoposti a tale controllo in data posteriore al 31 agosto 2006.

7. I servizi veterinari delle Aziende unità sanitarie locali e i laboratori degli Istituti zooprofilattici sperimentali procedono, in via prioritaria, all'esecuzione del campionamento e delle prove diagnostiche sugli equidi di cui ai commi 4 e 5.

8. La mancata attuazione dei controlli e la movimentazione di equidi in difformità a quanto previsto dal presente articolo, comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 16, comma 1 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196.

Art. 2.

1. Le regioni e province autonome nelle quali, su basi statisticamente significative, è accertata la presenza di un basso livello di prevalenza della malattia, possono stabilire una diversa frequenza dei controlli rispetto a quelli previsti dalla presente ordinanza, e consentire gli spostamenti degli equidi all'interno del proprio territorio regionale, ad esclusione della movimentazione verso ippodromi, fiere, manifestazioni sportive, aste o concentramenti di equidi.

Art. 3.

1. I prelievi per la diagnosi dell'anemia infettiva sono effettuati dai servizi veterinari delle Aziende unità sanitarie locali o da veterinari formalmente incaricati dell'esecuzione dei prelievi dai medesimi servizi territorialmente competenti, secondo le modalità indicate dalle regioni o province autonome.

2. I costi del campionamento, comprese le prove diagnostiche, di cui al comma 1 sono interamente a carico del proprietario o del detentore o comunque del responsabile dell'equide.

3. I campioni devono essere inviati agli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio accompagnati dalla scheda di prelievo di cui all'allegato B per l'esecuzione degli esami diagnostici.

4. In caso di riscontro di positività il campione è inviato per la conferma diagnostica al Centro di referenza nazionale per l'anemia infettiva degli equidi, di seguito denominato Centro di referenza.

5. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali che eseguono le prove trasmettono al Centro di referenza ed alla regione competente per territorio i dati ed ogni informazione sugli esiti degli esami di laboratorio eseguiti nei confronti dell'anemia infettiva, secondo le modalità indicate dal Centro di referenza.

Art. 4.

1. I Servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali assicurano, in considerazione della situazione epidemiologica e dell'analisi del rischio, la vigilanza veterinaria permanente presso le aziende di cui all'art. 1, nonché presso ippodromi, aste, fiere e concentramenti di equidi in forma temporanea, al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza.

Art. 5.

1. In caso di riscontro di positività sierologica, in attesa della conferma da parte del Centro di referenza, le autorità sanitarie competenti adottano le misure previste dall'art. 99 del regolamento di Polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 1954, n. 320, dagli articoli 1 e 3 del decreto ministeriale 4 dicembre 1976 e dall'art. 4, comma 4, lettera *a)*, punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243. Tali misure vengono revocate solo nel caso in cui il Centro di referenza non confermi la positività.

2. I Servizi veterinari delle A.U.S.L. provvedono, per il tramite delle regioni e delle province autonome, ad inviare al Ministero della salute, entro 24 ore dal riscontro di positività di cui al comma 1, le informazioni previste dalla decisione n. 82/894/CE e successive modifiche. Il Ministero della salute provvede ad informare, appena ricevuto l'esito, l'Unione nazionale incremento razze equine e la federazione italiana sport equestri circa le positività riscontrate in equidi registrati.

3. Il Centro di referenza trasmette con cadenza mensile al Ministero della salute e alle regioni e province autonome un report relativo alla situazione epidemiologica in ambito nazionale.

Art. 6.

1. Al fine di attuare più efficacemente il sistema di sorveglianza epidemiologica, il veterinario, anche libero professionista, che abbia motivi clinici di sospettare la presenza della malattia, effettua il campionamento secondo le modalità previste all'art. 3, e contestualmente informa il Servizio veterinario della AUSL competente per territorio.

2. I costi delle prove diagnostiche di cui al comma 1 effettuate presso gli Istituti zooprofilattici sperimentali, sono a carico della AUSL.

Art. 7.

1. La presente ordinanza entra in vigore quindici giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha validità dodici mesi.

Roma, 14 novembre 2006

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, Registro n. 5, foglio n. 221

Allegato A

Scheda segnaletica

ASL _____ Distretto _____

Telefono 1)_____ 2)_____ Fax._____

Anagrafica Azienda (Art. 2, comma 1, lettera b - D.M. 5/5/2006)

Denominazione _____

Detentore _____

Codice azienda |_|_|_|_|_|_|_|_|

Nome equide	Mantello	Cod. identificativo/ Microchip	Specie*	Sesso	Anno Nascita	Proprietario (cod. aziendale)

*C=cavallo; A= asino; M= mulo/bardotto;

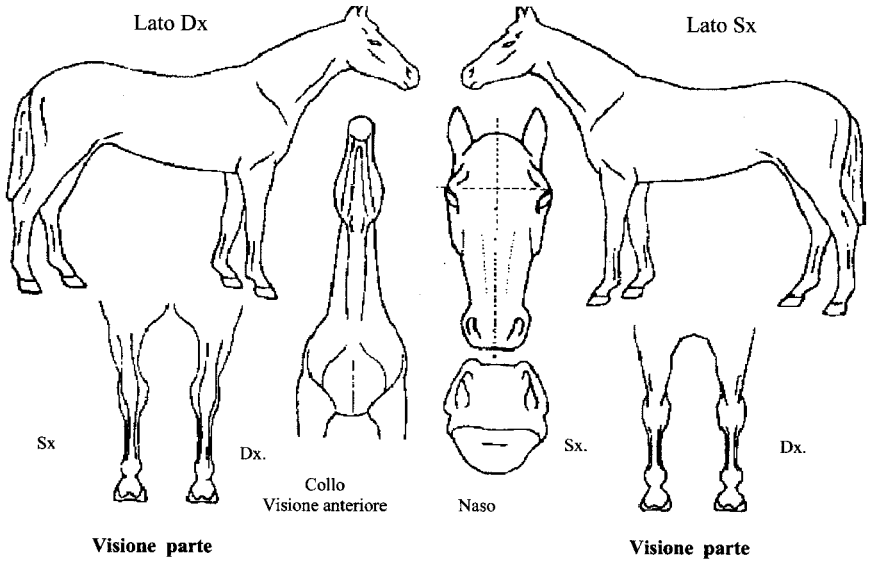

Testa	
Ant. Sx.	
Ant. Dx.	
Post. Sx.	
Post. Dx.	
Corpo	
Caratteristiche	

ESAMI DI LABORATORIO PER ANEMIA INFETTIVA

DATA PRELIEVO	DATA ESITO	TIPO TEST	ESITO	ASL COMPETENTE (timbro e firma)

DATA ____/____/_____

TIMBRO E FIRMA VETERINARIO

Allegato B – parte 1

Anemia Infettiva degli Equini

Scheda di prelievo campioni di sangue da sottoporre a test sierologico

ASL_____Distretto_____

Telefono___1)_____2)_____ Fax._____

Motivo del prelievo

1. **sorveglianza sierologia**
2. **movimentazione dei capi**
3. **sorveglianza sindromica: Almeno i segni presenti o pregressi Associazione di febbre** E **anemia (valutazione clinica o emocromocitometrica)**

Note: Altri segni riscontrati: Segno 1_____; Segno 2_____;

Segno 3;_____; Segno 4_____

Anagrafica Azienda (Art. 2, comma 1, lettera b - D.M. 5/5/2006)

Denominazione _____

Detentore _____

Codice azienda |_|_|_|_|_|_|_|_|

Tipologia di allevamento[5] [A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] _____ [I] _____

Comune_____ Provincia_____

Indirizzo/Località_____

Coordinate geografiche (Sistema WGS84, gradi decimali): Lat. Nord_____ Long. Est_____

Elenco Equidi sottoposti a prelievo

Progr.	**Nome**	Cod. identificativo Passaporto	Cod. identificativo Microchip	**Registrazione** **	Specie ***	**Sesso**	Anno Nascita	Proprietario

Data_____

(Veterinario prelevatore stampatello)_____firma_____

Legenda:
[5] barrare: Cavallo = [A] Sella allenamento; [B] trotto allenamento; [C] galoppo allenamento;
[D] Sella allevamento; [E] Trotto allevamento; [F] galoppo allevamento; [G] Carne allevamento; [H] altra tipologia (indicare)
Altre specie = [I] (indicare asino, mulo ecc...)

** U = Unire; F = FISE ; ***C=cavallo; A= asino; M= mulo/bardotto;

Allegato B – parte 2

Elenco Equidi sottoposti a prelievo

Progr.	**Nome**	Cod. identificativo Passaporto	Cod. identificativo Microchip	**Registrazione** **	Specie ***	Sesso	Anno Nascita	Proprietario

Data_____

(Veterinario prelevatore stampatello)_____firma_____

N. Reg. IZS _____ Data accettazione ___/___/_____

Legenda:
s barrare: Cavallo = [A] Sella allenamento; [B] trotto allenamento; [C] galoppo allenamento;
[D] Sella allevamento; [E] Trotto allevamento; [F] galoppo allevamento; [G] Carne allevamento; [H] altra tipologia (indicare)
Altre specie = [I] (indicare asino, mulo ecc...)

** U = Unire; F = FISE ; ***C=cavallo; A= asino; M= mulo/bardotto;

06A11016